



Copia) En nome di Sua Maestà - Vittorio Emanuele III -
 per grazia di Dio e per volontà della Maestà Re d'Italia -
 ha = Esteso dal suo originale esistente nella Cancelleria della Corte d'Appello di Napoli: = En nome di Sua Maestà - Vittorio Emanuele III - Per grazia di Dio e per volontà della Maestà Re d'Italia -
 ha = la Corte d'Appello di Napoli, 1ª Circondaria Civile, composta dai signori: 1) - Cav. Uff. App. della Francesco, consigliere ff. Presidente; 2) - Cav. Uff. Raja Michele, consigliere; 3) - Cav. Uff. Mammì Filippo, consigliere; 4) - Capozzi Cav. Uff. Carmine, consigliere estensore; 5) - Cav. Uff. Carlizzi Michele, consigliere, ha emesso la seguente Sentenza nella causa civile con procedimento sommario iscritta al N. 2247 del ruolo generale d'ispezione e 1920 di quietanza. -

Gra = il Dott. Enrico Parola, com.te elettivamente in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Sig. Ernesto Di Genaro, Museo, 66, rapp. te dal procuratore Francesco Di Genaro, giusta mandato 25 ottobre 1923, Atto Cavani, col detto Atto. Sig. Ernesto Di Genaro, come sopra denunciato e dallo stesso difeso. =

Contro = S. E. Mons. Giuseppe Signore, Pres. no di Ernesto Sammita, rappresentato dal procu-

ratore Avv. Cav. Giuseppe Russo, nel cui studio
effettivamente dimora in Napoli alla via
Salute, 115 e difeso dall'Avv. Sig. Procoloardo,
mandato 2 giugno 1923 Nota Carizzi di Pietro-
ia. All'udienza di spedizione della causa dell'8 ot-
tobre 1924 i procuratori delle parti hanno reso
le seguenti Conclusioni: Il procuratore Sig.
Francesco di Gennaro, nell'interesse del detto Cu-
rrio Parola, con comparsa scritta ha concluso:
perché la Corte accolga l'appello, revochi in
tutte le sue parti la sentenza e nelle voci
dei Primi Giudici: 1° = Rigetti la domanda di
nullità del Test. Giuseppe Signore; 2° = Subor-
dinatamente e salvo ricorso riformi sempre la
sentenza con la condanna del Test. Signore nelle
spese del doppio giudizio e sospenda di primum
giure fino all'esito della formazione della massa
dei beni ereditari di Curcio Ciaburri e fino al-
l'esito del giudizio di risoluzione delle disposizioni
in testamentarie del detto Ciaburri, pendente
innanzi la 1ª Sezione del Tribunale; 3° = Grada-
atamente dichiarare che il legato in pro del Test.
non comprenda tutti i mobili inventariati,
ma solo i mobili di casa, cioè quelli relativi
all'uso domestico; 4° = Anche più gradatamente

2) - Sia atto a tutti gli effetti di legge che il Dott. Varola a proprio tempo ed indi alla sistemazione di tutti i rapporti fra i coeredi, intende garantire il legato di lire centomila con ipoteca e rigetti sempre la domanda relativa alla consegna dei mobili, facendo salvo al Varola ogni diritto per la limitazione del legato ai soli mobili di casa e di uso domestico;
5^a = faccia salvo ad esso Varola ogni altro diritto;
6^a = E condanniamo sempre il Signore alle spese del doppio giudizio e ricompensa di avvocato. Con espressa salvaguardia di ogni altro diritto, ragione, azione e credito in generale, specie per tutti i giudizi e procedure pendenti e da istituirsi. = Napoli;
1^o ottobre 1927 anno V = 7^{to} Francesco Di Gennaro =
E con possibile il detto procuratore ha concluso: si in-
tende quindi nelle già prese conclusioni. Salvo ap-
pungere. di 3 ottobre 1927 a. V = 7^{to} Francesco Di
Gennaro, proc. = Il procuratore sig. Giuseppe
Quinto, nell'interesse di Monsignor Giuseppe
Signore, con comparsa scritta ha concluso:
piaccia alla Corte con. una reietta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello
prodotto con atto 5 agosto 1926 avverso la sentenza
della 4^a Sezione del Tribunale di Napoli 23 giugno
5 luglio 1927 e questa confermare integralmente,

condannando l'appellante alle spese di questo
grado ed onorarii di difesa attribuendo il tutto
al sottoscritto procuratore che dichiara di averle
anticipate. = *Salvis juribus.* = Napoli, 30 ottobre 1924 =
F. to Avv. Giuseppe Russo = Procu. Sardo, avvocato. =
Ritornando in fatto = che nell'18 luglio 1921 morì in
Lecornighiano Enrico Giaburri, il quale con pubblico te-
stamento aveva istituito erede per la disponibile tutto
il Dott. Enrico Parola, suo medico curante, imponen-
dogli di soddisfare diversi legati tra cui uno al
Venovo pro tempore di Cereeto Sammita, cui asse-
guava L. 100 mila ed i mobili della casa da adibirsi
il tutto per la fondazione di un ospedale in Cere-
reto. Nell'art. 4 del mentovato testamento, sono speci-
ficate le modalità e le condizioni di pagamento
della somma, la destinazione temporanea degli
interessi ecc. Ven giudizio per captazione intentato
dagli eredi legittimi ebbe termine con la sentenza
della Corte d'Appello di Napoli in data 21 marzo
14 aprile 1924 = il 16 febbraio 1925 fu portato a
termine anche l'inventario dei mobili della casa
del defunto. Afferma il Venovo Giuseppe Signore,
che nonostante le continue promesse, non gli
è riuscito possibile ottenere dall'erede il paga-
mento del legato e che avendo convinto il Dott.

3)- Varola con atto 16 marzo 1926 innanzi al Tribunale di
Napoli per il pagamento ed innanzi l'Uff. Giud.
Circiandulli per la consegna dei mobili, il Varola
non era comparso. Pertanto il Pres. Signore, con
atto 24 aprile 1926 convocò il Varola innanzi
il Tribunale di Napoli per sentirlo condannare
al pagamento del capitale e degli interessi dovuti
alla consegna dei mobili ad una penale per
ogni giorno di ritardo ed alle spese del giudizio.
Con sentenza 23 giugno - 5 luglio 1926, la 4^a Sezione del Tribunale: 1^a condannò Varola nella
qualità di erede di Enrico Ciaburri a corrispondere a Monsignor Giuseppe Signore, Preside di
Gerardo Sammita: a)- nel termine di mesi dodici
dalla notifica della sentenza il legato di lire cen-
tomila; b)- gli interessi legati su detta somma
dal 23 luglio 1922; c)- gli interessi degli interessi
dal dì della domanda; 2^a = autorizzò il Preside
ad inscrivere ipoteca sugli immobili ereditari
in possesso di Varola a garanzia del capitale e
degli interessi a lui dovuti ed a spese dell'eredità;
3^a = ordinò al Varola di consegnare al Preside
di Gerardo Sammita e Mons. Signore, tutti i mo-
bili elencati nell'inventario del cancelliere
della Pretura di Casoria; 4^a = condannò il

Parola alle spese del giudizio. Contro detta sentenza con atto 5 agosto 1926 il Dott. Parola portò appello, chiedendone la revoca e che nelle veci dei Primi Giudici, fosse respinta la domanda del Tesoro. Venuta la causa all'udienza di spedizione, i procuratori delle parti offesero le soprascritte conclusioni sulle quali si osserva in diritto = I. - che la controversia fra Siguore e il Dott. Parola è la conseguenza di una erronea interpretazione che essi fanno delle disposizioni testamentarie di Enrico Giaburi. La Corte quindi ritiene che nel decidere la controversia occorre indagare quale fosse la intenzione del Giaburi nel momento in cui dettava le disposizioni sue testamentarie. Accertate tali intenzioni sarà facile attuale fra le parti nel modo più sollecito attuale la volontà dell'istituto = II. - Insomma esaminando preliminarmente la eccezione di natura fiscale dedotta dal Parola si osserva che il Tesoro Siguore non è tenuto a pagare la tassa di successione sia perchè trattasi di credito litigioso, sia perchè l'eredità fu accettata col beneficio dell'inventario, sia finalmente - perchè Parola, quale erede, è tenuto

4) - a pagare la tassa di successione, non solo in
virtù dell'art. 887 cod. civ. ma anche per la precisa
volontà del testatore che volle che il legato di
centomila lire non dovesse per qualsiasi motivo
ridursi. - II - Che il Dottor Farola, deduce altresì
che il Tribunale doveva ordinare la messa in
causa degli eredi legittimi. Tale deduzione è
infondata. Il legatario ha il diritto di conse-
guire la cosa legata (art. 862) ed in conseguenza
ha azione contro l'erede per costringerlo a
consegnargli la cosa legata. Nella specie
il Chialurri con l'art. 2 del testamento, nominò
erede universale di tutta la disponibile il Dott.
Farola e fece obbligo al Farola (e non ai legiti-
mari) un anno di dilazione per pagare il legato
del quale il Testoro chiede ora il pagamento. Il
Farola perciò fu nominato erede della disponibile
col preciso onere di pagare il legato al Testoro.
Tale tale disposizioni testamentarie nessun
rapporto esiste fra i legatari Testori ed i legiti-
mari, nessun interesse ha il Testoro di intervenire
in giudizio, nessuna azione ha il Testoro da
rimuovere in confronto dei legittimari. Non
merita quindi censura il Tribunale, nell'aver
ritenuto ben proposta la istanza contro il

solo Farola. = 4^o = che neppure ha fondamen-
to la deduzione che il Venovo non possa
chiedere la soddisfazione del legato prima che
si formi la massa ereditaria. Il formare la
massa può interessare gli eredi che si ribellano
no lesi dalle liberalità del Defunto, può interes-
sare il Farola se intende determinare quale e
quanta sia la quota disponibile a lui residua-
ta, può interessare il rappresentante dell'An-
te ospedale per ottenere il pagamento delle
centomila lire legate dal Chiaburri per formare
l'ospedale, può anche interessare il Vescovo,
qual ministro voluntatis del Chiaburri, per
accertare che il legato di centomila lire non
possa essere ridotto, perchè non ha leso i di-
ritti dei legittimari, ma non interessa il
Vescovo quando si limita a chiedere l'adem-
pimento della volontà del testatore. = V = che
il testatore Chiaburri con le sue disposizioni
si propone di fondare un ospedale in Benefe-
Sanità e per raggiungere tale finalità lascia
un legato di 100 mila lire al Vescovo di Benevento
e volle che tale somma fosse pagata da Fa-
rola in ogni caso integra e senza alcuna ri-
duzione. Il Vescovo fu nominato ministro

5)- voluntatis per rendere attuabile la fondazione dell'ospedale ed ebbe anche un incarico di fiducia per la distribuzione delle rendite fino a quando l'ente ospedale non fosse giuridicamente retto. Il testatore volle altresì che il pagamento del legato non risultasse gravoso per il Carola come sarebbe stato se avesse potuto soddisfarlo immediatamente, ma d'altra parte non volle sottrarre per lungo tempo ai poteri il vantaggio delle sue liberalità. Ferris dispone: " Per pagamento di questo legato il disponente (Carola) avrà un anno di dilazione e senza alcun interesse e potrà pagarlo o in danaro, se gli riuscirà conveniente vendere qualche cespite ereditario o assicurarlo con ipoteca con interesse legittimo, o, poiché il Carola ha il diritto di scegliere il modo di pagare il legato in confronto del Testatore e poiché nel le sue comparse esplicitamente ha dichiarato di rifiutare il pagamento in contanti e di preferire, invece, di assicurarlo con ipoteca, è inutile aspettare che si formi la massa ereditaria e che si sisteminio tutti i rapporti fra coeredi, perché non è necessaria né la formazione della massa, né la sistemazione dei rapporti fra i coeredi.

per accendere semplicemente una ipoteca a garanzia della fondazione dell'Ospedale. =

VI = Che il testatore dispone (art. 8) che il legato di 100 mila lire dovesse restar fermo senza alcuna riduzione, inalienabile, che dovesse soddisfarsi a preferenza degli altri legati ed aggiunger che gli altri legati potessero eventualmente ridursi mentre il solo legato di 100 mila lire doveva restare integro (art. 9).

Dalle espressioni usate nel testamento evidentemente si rileva che il testatore volle che le spese per garantire con ipoteca il legato fossero a carico dell'erede perché se dovessero andare a carico dell'Ospedale, il capitale per la fondazione di esso sarebbe stato ridotto. E ciò il testatore non volle. Del resto lo stesso Dott. Farola riconosce tale suo obbligo per che deduce di volere "assicurare il legato con ipoteca". Però Farola vorrebbe fare tale assicurazione ipotecaria dopo la sistemazione di tutti i rapporti con i coeredi. La Corte, invece, ritiene non doversi dare tale dilazione perché, allo stato, cioè fino a quando non si accerti che il legato di centomila lire abbia leso i diritti dei legittimari, debbano avere efficacia le disposizioni testamentarie.

6) - Parie e debba avere esecuzione la volontà del testatore.
La Corte, quindi, ritiene che debba darsi atto che
il Dott. Farola ha preferito di pagare il legato con
una assicurazione ipotecaria e che si debba autoriz-
zare una ipoteca per 100 mila lire col vincolo di
fondazione di un Ospedale in Teramo. E poi:
che non è ammissibile che il Farola assuma ipo-
teca contro se stesso, e il caso di autorizzare il De-
creto, quale minister voluntatis del Procuratore ad
assumere detta ipoteca, ma a spese dell'erede be-
neficiario Dott. Farola. E nella qualità di mi-
nister voluntatis il Decreto potrà pure interveni-
re, se lo videsse opportuno nel giudizio di ridu-
zione dei legati per sollecitare la decisione del
giudizio di riduzione e per fare accertare che
il legato di centomila lire non sia soggetto
a riduzione. Espletato tale giudizio, quando
sarà accertato che il legato non è soggetto a
riduzione ovvero quando sarà determinata la
somma ridotta di spettanza dell'Ospedale, ven-
gerà procedersi dal rappresentante dell'Ente
all'esecuzione per liquidare le somme dovute
all'Ospedale e già garantire con l'ipoteca acca-
VII. = che il testatore volle, almeno, che sin dall'in-
no successivo alla sua morte, i poteri risentisse

ro beneficio e dispose che trascorso un anno dalla morte e fino a quando non fosse stata dichiarata l'epoca del pagamento a chi d' diritto il Dott. Farola se avesse preferito di assicurare il legato con ipoteca avrebbe dovuto pagare sulla somma legata gli interessi legati. E volle che il Tesoro fosse amministratore delle rendite e lo avesse acitato integramente al soccorso dei poveri. Il Dr. Farola non può contestare né del resto contesta il diritto del Tesoro ad ottenere il pagamento di tali rendite. Esse debbono essere pagate al Tesoro dal 19 luglio 1922, cioè dall'anno successivo alla morte di Enrico Ciaburri, fino a quando il rappresentante l'Ente Ospedale non riceverà definitivamente la somma legata. E il caso quindi, di condannare il Farola al pagamento degli interessi già scaduti e degli altri a scadere a trimestri posticipati. =

2° = che relativamente al legato dei mobili, il Dr. Farola sostiene che esso sia limitato ai soli mobili di uso domestico inventariati e trovati nella casa del defunto. Al proposito la Corte osserva che l'art. 422 c.c. spiega cosa debba intendersi per mobili quando alla parola non vi sia aggiunta o indicazione che ne

allarghi il significato. - Nella specie il testatore non ha usata la parola sola "mobili", ma vi ha aggiunto altre parole che ne allargano il significato. Il testatore ha detto: "Tutti i mobili di casa", e avesse voluto lasciare all'ospedale i soli mobili intesi nel senso ristretto di cui all'art. 422 non vi sarebbe stato motivo per aggiungere la parola tutti. D'altra parte è evidente che il testatore usò l'espressione tutti i mobili di casa, non pensando al suo significato giuridico, ma al significato del linguaggio comune. Egli voleva che tutti i mobili, senza esclusione che si trovassero nella sua casa all'epoca di sua morte, fossero dati all'ospedale. E che questa fosse la intenzione del testatore, risulta anche da altra considerazione. Il testatore dovette essere convinto che la rendita di un capitale di sole centomila lire fosse appena sufficiente al mantenimento di un modesto ospedale che se dal capitale di centomila lire non si toglievano anche le spese per la erezione in Eubroeia² le e quelle di impianto e di arredamento decoroso, la somma destinata per l'ospedale diveniva insufficiente al mantenimento. I mobili della casa del testatore furono, quindi,

legati all'Ospedale, non solo per un arredamento
decoroso e per sostenere le spese di impianto,
ma anche per aumentare eventualmente il
patrimonio dell'Ente. Ben s'intende che tra
i mobili non sono compresi il denaro ed i
suoi rappresentanti, i cui documenti, per an-
tichità, si fossero trovati nella casa del Defun-
to. Che, però, il Dott. Farola osserva che egli
è consignatario dei mobili, che i mobili de-
vono far parte della massa ereditaria, e che
anzi il Tribunale già ne ha ordinata la
stima. Tali deduzioni, se vietano che la Corte
ordini la consegna dei mobili, fino a che
non si espleti il giudizio di riduzione dei
legati, non sono di ostacolo a che si faccia
una dichiarazione di diritto che si dichiara,
cioè quali siano i mobili che il testatore
ha legati all'Ospedale a fondarsi. E questa di-
chiarazione di diritto ben può farsi sull'istan-
za del Legato il quale ha interesse, come mi-
nistro voluntatis del Defunto che la volontà
del testatore sia eseguita. Se poi, formata la
massa, si constaterà che la quota dei legitti-
mari sia stata lesa dalle liberalità del Defun-
to e che, in conseguenza si debbano ridurre i

legati; allora anche il legato dei mobili subirà la
proporzionale riduzione, perché il testatore volle
che solo il legato di 40 mila lire non subisse ridu-
zione. = Ma è il caso poi di ordinare la consegna
dei mobili al Genovo perché il defunto legò i mo-
bili all'ospedale e non al Genovo. Difatti il te-
statore disse: "..... il dispo[n]ibilitario potrà as-
sicurare il legato con ipoteca, ma sempre col
vincolo della destinazione per la fondazione di
detto Ospedale, al quale lega pure tutti i mobili
di casa". D'altra parte non si deve dimenticare
che il testatore aveva piena fiducia nel Dottore
Farola, e quindi era naturale che egli volesse
che i mobili restassero presso il Dr. Farola fino
a che non si fondasse l'Ente Ospedale. =

⑥ X = Per le sopradette considerazioni la sentenza
del Tribunale va riformata, perché dato le di-
sposizioni testamentarie, non era il caso di con-
dannare il Farola al pagamento dell'ento-
mila lire, né di ordinare che Farola consegnasse
i mobili legati. D'altra parte il Tribunale
ha omesso a seguito d'interpretazione della
voluntà del testatore di dare direttive per ren-
dere praticamente attuabile la volontà del testa-
tore. = XI = Che relativamente alle spese si osserva

che il Dott. Farola non ha soddisfatto il legato con assicurazione ipotecaria né ha pagato al Pescovo gli interessi. Sono poi, risultate infondate le deduzioni di lui di indebiti finali e quelle altre relative alla necessità di convenire in giudizio gli eredi legittimari e di formare la massa ereditaria prima di mettere provvedimenti sulla istanza del Pescovo. Non è stata poi ritenuta conforme alla volontà del testatore la interpretazione da lui fatta in ordine al legato di mobili. Il Farola quindi deve ritenersi succumbente nel giudizio e perciò dovrebbe sostenere le spese di esso. D'altra parte però la Corte ha riformata la sentenza del Tribunale e ha ritenuto che la domanda del Pescovo, così come era stata proposta, neppure doveva essere accolta e che non si doveva condannare il Farola al pagamento delle centomila lire e a consegnare i mobili. Non corrono quindi motivi di equità per compensare metà delle spese dell'intero giudizio. =

Per questi motivi = La Corte uditi i procuratori delle parti, respinta ogni contraria istanza e difesa sull'appello del Dott. Enrico Farola proposto con atto 5 agosto 1926 contro

la sentenza 23 giugno - 5 luglio 1926 della 4^a Sezione
del Tribunale di Napoli; così procedendo 1^o = Dichia-
ra il diritto del Dott. Farola di soddisfare il lega-
to di centomila lire, messo a suo carico, con
una assicurazione ipotecaria e per l'effetto
autorizza il Vescovo pro tempore di Cerreto
Sannita di accendere ipoteca, a spese del
D. Farola quale crede beneficiario, per cento-
mila lire su tutti i beni immobili lasciati
dal defunto Enrico Ciaburri, per la fondazio-
ne di un ospedale in Cerreto Sannita;
2^o = condanna il Farola, nella qualità di
cui sopra, a pagare al Vescovo di Cerreto
Sannita: a) - gli interessi legali su centomi-
la lire dal 19 luglio 1922 fino alla notifica
della presente; b) - gli interessi legali su
della somma di centomila lire a trimestri
posticipati dalla notifica della presente
fino a quando il rappresentante dell'Ente
Ospedale non riceverà definitivamente la
somma legata. = 3^o = Dichiarare che i mo-
bili legati da Ciaburri all'Ente Ospedale so-
no tutti quelli inventariati e trovati nella
casa di abitazione del Ciaburri. = 4^o = Con-
danna il Farola alla metà delle spese del

doppio grado del giudizio da liquidarsi dal con-
sigliere Capozzi, all'uopo delegato, e lo af-
fribuire al procuratore Avv. Giuseppe Russo
per la sua dichiarazione di anticipo e di-
chiara compensata l'altra metà. = Così
decisa in Napoli il dì 12 ottobre 1927 nella
camera di consiglio della 1^a Sezione civile
della Corte di Appello sedente in Cassa-
piano, dai signori componenti il collegio
sopra nominato e sottoscritto come appres-
so. = f.lli Francesco Mankla - Michele Roja -
Filippo Mammi - Carmine Capozzi, esten-
so - Michele Carizzi - Gaetano S'Adamo can-
celliere. = Pubblicata nelle forme di rito da
me sottoscritto all'udienza di oggi da me
sottoscritto cancelliere il 26 ottobre 1927 =
anno V = f.lli Gaetano S'Adamo, cancelliere =
Reg. a Napoli; Uff. Min. Giur. addì 29 ottobre
1927 = anno VI = N. 3336 - Pol. 496 - Mod. 3^a fol.
143 - Esatte L. 200.50 da Russo = Il procuratore
superiore f.lli Villanova.

Comandiamo a tutti gli usieri che ne
siano richiesti, ed a chiunque spetti di met-
tere in esecuzione la presente, al Ministero
Pubblico di darvi assistenza, a tutti i coman-

cauti ed ufficiali della forza pubblica ci con-
correrò con esso, quando ne siano egualmente
richiesti. = La presente copia in forma esentiva
si rilascia a richiesta dell'Avv. Sig. Giuseppe
Russo. = Napoli, 31 ottobre 1922 = VI = Il can-
celliere fto. Raffelli = Per copia conforme spa-
dita e collazionata da me procuratore. =
Napoli, 21 novembre 1922 = Anno VI =

firma illeggibile =

Per autenticità = Napoli, 21 novembre 1922 = VI =

Il cancelliere = firma illeggibile =

Per copia conforme.

Geneto Lammia, 11 novembre 1922 - firmo III

Visto = Il Presidente della Congrega di Carità



Alaburni

Il segretario

Libby